

SOMMARIO

Fanno parte
del Gruppo Lucefin
le seguenti
aziende:

TRAFILIX S.p.A.
Esine production unit
Esine (BS)

TRAFILIX S.p.A.
Berzo production unit
Berzo Inf. (BS)

Adottato il 02/11/2022

TRAFIL CZECH S.r.o. Kladno, CZ

Adottato il 02/11/2022

ACCIAI BRIANZA S.p.A. Desio (MB)

ACCIAI BRIANZA S.p.A.
divisione commerciale:
TRA.ME.T. Orbassano (TO)

CO.MET. ACCIAI s.r.l. Brescia

CO.MET. ACCIAI s.r.l.
divisione commerciale:
SIDERCONERO Osimo Stazione (AN)

COSMO ACCIAI s.r.l. Spilamberto (MO)

NUOVA BASSANI s.r.l. Forlì (FC)

SIDERMARCA s.r.l. Ponzano Veneto (TV)

LUCEFİN S.p.A. Esine (BS)

NISVA s.r.l. Esine (BS)

MATTER s.r.l. Bibbiano (RE)

PR.IM. S.p.A. Esine (BS)

EU.H.LOG. S.p.A. Esine (BS)

I.L.V.O. s.r.l. S.p.A. S.Stino di Livenza (VE)

Adottato dai rispettivi CdA il 30/11/2022

KSM STAHL GmbH Empfingen, D

Adottato il 02/11/2022

PREMESSA.....	p. 2
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	p. 2
1.1. Destinatari.....	p. 2
1.2. Principi generali.....	p. 2
1.3. Sicurezza e salute.....	p. 3
1.4. Ambiente e sostenibilità.....	p. 3
1.5. Diritti fondamentali.....	p. 4
1.6. Lavoro illegale e lavoro minorile.....	p. 4
1.7. Discriminazione e molestie.....	p. 4
1.8. Riservatezza e privacy.....	p. 5
1.9. Adempimenti contabili e fiscali.....	p. 5
1.10. Comunicazione al pubblico e marketing.....	p. 5
1.11. Proprietà intellettuale.....	p. 6
1.12. Tutela del patrimonio aziendale.....	p. 6
2. RAPPORTI INTERNI.....	p. 6
2.1. I vertici delle Società.....	p. 6
2.2. Dipendenti e collaboratori esterni.....	p. 6
2.3. Rapporti infragruppo.....	p. 7
3. RAPPORTI ESTERNI.....	p. 7
3.1. Rapporti con i fornitori.....	p. 7
3.2. Rapporti con i clienti.....	p. 8
3.3. Rapporti con le Istituzioni Pubbliche.....	p. 8
3.4. Omaggi, regalie e sponsorizzazioni.....	p. 9
3.5. Conflitto di interessi.....	p. 9
4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	p.10
4.1. Diffusione e implementazione.....	p.10
4.2. Whistleblowing.....	p.10
4.3. Sistema disciplinare.....	p.10
4.4. Disposizioni finali.....	p.11

PREMESSA

Il presente Codice Etico (di seguito, anche, il “Codice”) è applicato a tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa nell’ambito del Gruppo Lucefin (di seguito, anche, il “Gruppo”) e rappresenta un insieme di regole, principi e linee guida che tali soggetti devono seguire nell’espletamento della stessa.

Il Gruppo Lucefin e le Società facenti capo al medesimo sono attive in ambito siderurgico e, più in particolare, si occupano della trasformazione, lavorazione e commercializzazione di acciai trafilati, pelati-rullati e rettificati, in un’ampia gamma di sezioni differenti (piatte, tonde, quadrate, esagonali e profili speciali).

La rete di distribuzione, anch’essa gestita dalle Società del Gruppo, si sviluppa a livello nazionale ed internazionale e mira ad una diffusione capillare dei beni prodotti in un’ottica di rapidità, prontezza e validità dell’assistenza offerta.

Nell’idea di giungere ad un più ampio soddisfacimento delle richieste dei clienti, le Società del Gruppo svolgono anche lavorazioni specifiche a commessa, nonché trattamenti termici e controlli non distruttivi.

Inoltre, è bene sottolineare che all’interno del Gruppo vi sono una serie di Società che, seppur non operanti all’interno del settore siderurgico, svolgono la loro attività nell’interesse della capogruppo Lucefin S.p.A. e delle altre controllate.

È proprio nell’ambito di tale ampio spettro di attività, che il Codice Etico, oltre a costituire parte integrante del Modello 231, si ritiene che debba fungere da guida per l’indicazione dei valori essenziali, degli standard ottimali di riferimento e delle linee di condotta a cui devono ispirarsi tutti i soggetti coinvolti con l’attività del Gruppo (dirigenti, dipendenti, colleghi, clienti, fornitori, istituzioni pubbliche).

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Destinatari

Il presente documento è da ritenersi vincolante per i componenti dell’Organo Amministrativo e di Controllo, i dirigenti e i dipendenti, così come per tutti i collaboratori e consulenti esterni che operano in nome e per conto delle Società del Gruppo. Tra quest’ultime si considerano sia quelle attive in ambito siderurgico che quelle operanti in altri settori.

Questo Codice Etico si applica, altresì, ai soggetti esterni che intrattengono rapporti con le Società del Gruppo (fornitori, clienti, istituzioni pubbliche).

L’osservanza delle regole e dei principi contenuti all’interno di questo Codice rientra a pieno titolo nel dovere di diligenza cui è tenuto chiunque presti la propria attività lavorativa, così come previsto dalla normativa giuslavoristica di cui all’art. 2104 del codice civile.

Al fine di garantire la conoscenza e il rispetto delle regole anche da parte dei predetti soggetti, il Gruppo si impegna affinché questo insieme di regole venga diffuso tra gli stessi.

1.2. Principi generali

L’attività dei soggetti inseriti all’interno delle Società del Gruppo si ispira ai principi di legalità, trasparenza, onestà e dignità, tanto nei rapporti inerenti al personale interno, così come nelle relazioni che potrebbero instaurarsi con soggetti esterni.

GRUPPO LUCEFIN_Codice Etico

In particolare, si richiede ai destinatari del presente Codice di condurre la propria attività in modo conforme alle leggi vigenti ed ai regolamenti applicabili, previsti sia in ambito nazionale che in ambito comunitario (con particolare riguardo per le legislazioni dei paesi esteri in cui il Gruppo opera), conciliando tali principi con la ricerca di competitività sul mercato.

Le Società del Gruppo, inoltre, svolgono la propria attività con professionalità e buona fede, trattando secondo uguaglianza ed in modo imparziale dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, clienti e fornitori.

1.3. Sicurezza e salute

Le Società del Gruppo si impegnano a garantire ambienti di lavoro idonei a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e psichica dei propri lavoratori, in conformità con le leggi (con riferimento particolare al D. Lgs. n. 81/2008) ed ai regolamenti vigenti.

Il Gruppo adotta, altresì, le misure adeguate anche al fine di impedire la realizzazione degli illeciti penali di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e salute sul luogo di lavoro.

In particolare, le Società del Gruppo si impegnano a:

- eliminare i rischi e, laddove non sia possibile, minimizzarli alla luce delle migliori pratiche e tecnologie disponibili;
- valutare gli eventuali rischi che non possono essere eliminati;
- rispettare i principi di ergonomia e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella progettazione dei luoghi di lavoro, nella scelta dell'equipaggiamento e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo;
- sostituire nel minor tempo possibile gli elementi che si siano rivelati pericolosi, ovvero che potrebbero rivelarsi tali in futuro;
- pianificare misure adeguate che garantiscano il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo, anche attraverso l'adozione di codici di condotta o best practice interne;
- dare priorità a misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

fornire adeguate istruzioni ai lavoratori al fine di prevenire infortuni sul luogo di lavoro.

Il Gruppo richiede ai suoi dipendenti di contribuire attivamente a mantenere standard ottimali di salute e sicurezza, così come si chiede agli stessi di astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta che possa mettere, anche potenzialmente, in pericolo la propria integrità e quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro.

1.4. Ambiente e sostenibilità

Le Società del Gruppo svolgono la propria attività produttiva nel pieno rispetto dell'ambiente, riconoscendo a quest'ultimo valore preminente in ogni decisione relativa all'attività aziendale, nel pieno rispetto della normativa vigente (con riferimento particolare al D. Lgs. n. 152/2006).

La politica di sostenibilità del Gruppo è orientata alla creazione di un impatto economico, ambientale

e sociale positivo, condividendo tali valori anche i con i propri stakeholders, con i quali le Società appartenenti al Gruppo intrattengono un processo di ascolto e dialogo continuo.

In particolare, le Società del Gruppo si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impatto negativo sull'ambiente, sia quando è dimostrato il rischio di eventi nocivi o dannosi, sia quando non vi sia la certezza di conseguenze negative sull'ambiente, secondo una politica di sostenibilità orientata alla prevenzione e alla precauzione.

Il Gruppo si impegna, altresì, a monitorare in modo accurato e continuo il progresso scientifico e normativo in materia ambientale al fine di implementare nel proprio modello produttivo le adeguate misure di tutela.

1.5. Diritti fondamentali

Le Società del Gruppo si impegnano a rispettare i diritti umani fondamentali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, compresi i diritti dei lavoratori. A tale scopo il Gruppo promuove e richiede il rispetto di tali diritti tanto nell'ambito delle proprie attività, quanto in quelle svolte da partner commerciali, agenti e fornitori.

1.6. Lavoro illegale e lavoro minorile

Le Società del Gruppo non ricorrono al lavoro illegale, clandestino o non dichiarato, così come non ricorre a qualunque altra forma di impiego della forza lavoro dalla quale possa derivare lo sfruttamento di un soggetto. Allo stesso modo il Gruppo Lucefin condanna anche ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile.

In questa ottica, si richiede che tutte le Società del Gruppo non stipulino contratti con soggetti terzi, qualora questi ultimi si avvalgano delle suddette forme di sfruttamento, così come si chiede che gli stessi vengano risolti immediatamente qualora tali pratiche emergessero in un momento successivo alla stipula.

Al fine di rendere una tutela efficace in questo ambito, Lucefin si impegna a denunciare di fronte alle autorità competenti eventuali forme di sfruttamento del lavoro minorile e/o altre forme di lavoro illegale, clandestino o non dichiarato.

1.7. Discriminazione e molestie

Il Gruppo, inoltre, ripudia ogni forma di discriminazione per quanto riguarda l'assunzione, la politica salariale, l'accesso alla formazione, la promozione, la cessazione o il pensionamento, sia essa in base al genere, all'identità di genere, alla razza, all'età, alla religione, all'origine sociale, alla disabilità, all'origine etnica, alla nazionalità, all'appartenenza a organizzazioni dei lavoratori, alle opinioni politiche, all'orientamento sessuale, alle responsabilità familiari, allo stato civile o a qualsiasi altra circostanza o condizione che possa essere oggetto di discriminazione.

Le Società del Gruppo sono contrarie e puniscono ogni tipo di molestia, intimidazione, bullismo o qualsivoglia comportamento umiliante, tanto dal punto di vista psicologico quanto da quello sessuale, ovvero che possa costituire un abuso di potere.

Il Gruppo richiede, inoltre, che tutti i destinatari del presente Codice non pongano in essere comportamenti in contrasto con quanto appena esposto, così come pretende che si astengano da condotte lesive della dignità e dei diritti altrui.

1.8. Riservatezza e privacy

Il Gruppo tutela la privacy e assicura la riservatezza delle informazioni sensibili acquisite in ragione della sua attività nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le Società del Gruppo riconoscono e rispettano il valore dei dati personali di dipendenti, clienti e collaboratori esterni e si impegnano a migliorare la sicurezza e a proteggere le informazioni sensibili. Allo scopo di garantire una tutela della privacy efficace ed effettiva il Gruppo si aspetta che tutti i destinatari del presente Codice si attengano, nel trattamento dei dati personali, alle seguenti linee di condotta:

- i dati personali devono essere trattati solamente da soggetti autorizzati e solo nella misura e allo scopo per i quali tale autorizzazione è stata rilasciata;
- i dati personali devono essere conservati, elaborati e resi accessibili solo nella misura e nel tempo necessari alle operazioni autorizzate;
- sono adottate le necessarie misure di precauzione al fine di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati personali, in primis impedendo a soggetti non autorizzati di accedervi.

1.9. Adempimenti contabili e fiscali

La gestione relativa alla tenuta delle scritture contabili, nonché la predisposizione degli adempimenti di natura fiscale del Gruppo e delle Società facenti capo a quest'ultimo devono essere ispirate a principi di chiarezza, correttezza, veridicità, trasparenza e completezza informativa.

Per quanto attiene alla contabilità, è fatto divieto di inserire all'interno dei registri contabili delle Società del Gruppo qualunque scrittura falsa o artificiosa.

Nell'attività di contabilizzazione delle operazioni societarie i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure operative interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Ai fini della conformità fiscale del Gruppo si richiede che i soggetti coinvolti negli adempimenti in materia forniscano alle autorità competenti informazioni veritiere, tempestive e rispettose della legge, al fine di pervenire alla corretta determinazione delle imposte dovute.

Le Società del Gruppo si impegnano al fine di evitare che vengano poste in essere condotte finalizzate all'evasione delle imposte, ovvero che possano comportare la commissione di una o più delle fattispecie rientranti nei reati tributari disciplinati all'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001.

1.10. Comunicazione al pubblico e marketing

Le Società del Gruppo si impegnano a comunicare con i dipendenti, partner commerciali, azionisti, investitori, media e altri portatori di interessi esterni ispirandosi ai principi di lealtà, chiarezza e trasparenza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

In generale, i soggetti destinatari del presente Codice si devono astenere dal porre in essere comportamenti o dal rilasciare dichiarazioni che possano ledere sia l'immagine del Gruppo che quella della Società presso la quale prestano la propria attività.

1.11. Proprietà intellettuale

I destinatari del presente Codice devono operare nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore, nonché di quella attinente ai marchi e ai brevetti.

In tal senso, a tutti i soggetti a cui si applica il Codice Etico è fatto divieto di utilizzare indebitamente o contraffare marchi o altri segni distintivi protetti dalla normativa vigente.

Chiunque si avvalga dell'uso della proprietà intellettuale appartenente a soggetti terzi rispetto al Gruppo, deve essere certo della legittimità di tale uso, garantendo che ciò sia autorizzato dagli effettivi proprietari dell'opera.

Allo stesso modo, si richiede a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo di proteggere e tutelare, attraverso un uso consapevole, eventuali opere protette dalla normativa in materia di proprietà industriale (marchi, brevetti e opere soggette al diritto d'autore).

1.12. Tutela del patrimonio aziendale

All'interno del patrimonio aziendale rientrano beni materiali (ad esempio: cellulare, PC o un veicolo) immateriali (ad esempio: posta elettronica o internet), i quali possono essere messi a disposizione di uno o più destinatari del presente Codice.

In ogni caso, nell'utilizzo di tali risorse si richiede ai suddetti soggetti di proteggere e conservare le stesse, astenendosi da comportamenti o usi impropri, ovvero da qualsiasi altro utilizzo da cui potrebbe derivare un malfunzionamento al bene o, più in generale, tale da cagionare un danno alla Società per cui prestano l'attività lavorativa o al Gruppo nella sua interessezza.

2. RAPPORTI INTERNI

2.1. I vertici delle Società

I vertici aziendali delle Società del Gruppo svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole sancite dalla normativa vigente e dallo Statuto.

L'attività degli organi apicali, infatti, deve essere orientata alla piena collaborazione ed informazione, mirando a realizzare le finalità e gli obiettivi previsti a livello di Gruppo tramite il coordinamento tra le varie Società facenti capo allo stesso.

A tali soggetti viene, altresì, richiesto di rispettare gli obblighi previsti in materia di riservatezza e fedeltà nei confronti del Gruppo nel suo complesso, nonché della Società presso cui prestano la propria attività lavorativa.

2.2. Dipendenti e collaboratori esterni

Tutte le relazioni con i dipendenti devono essere ispirate a principi di equità, correttezza e lealtà, senza che si ponga in essere alcun atto di discriminazione.

Le Società del Gruppo offrono pari opportunità di avanzamento professionale, assicurando a tutti i dipendenti le medesime possibilità di avanzamento professionale e basando le stesse su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

Si richiede ai dipendenti di tenere un comportamento collaborativo assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

GRUPPO LUCEFIN_Codice Etico

Indipendentemente dal livello di responsabilità, è richiesto che i rapporti fra i dipendenti si svolgano con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzionalità aziendali.

Ciascun responsabile deve esercitare i poteri legati alla propria funzione e posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei suoi collaboratori e migliorandone le condizioni di lavoro.

L'attività di formazione dei dipendenti è da considerarsi uno strumento essenziale allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità del personale impiegato nelle Società del Gruppo.

Si richiede che la formazione venga prestata con la massima attenzione alle esigenze del Gruppo e delle Società facenti capo allo stesso, così come che essa sia rivolta al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di sviluppo individuale e professionale dei dipendenti. Dal lato dei dipendenti, invece, si richiede che il personale partecipi alle attività formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

2.3. Rapporti infragruppo

Le Società facenti capo al Gruppo Lucefin intrattengono rapporti tra di loro (finanziamenti, contratti di appalto, ecc.) al fine di soddisfare le esigenze che possono sorgere in capo a ciascuna di esse (necessità di cassa, di beni, di servizi).

Nell'ambito dei suddetti rapporti si richiede, da un lato, che ciascuna Società rispetti l'autonomia delle altre, mentre dall'altro lato si richiede che esse si uniformino a quelli che sono gli obiettivi, i principi e i valori che discendono dall'appartenenza al Gruppo.

Le Società che intrattengono negozi con altre Società appartenenti al Gruppo devono formalizzare tali rapporti, regolamentando la cessione di beni o la prestazione di servizi nel rispetto delle condizioni di mercato; in generale si impegnano per evitare di porre in essere condotte illecite sia dal punto di vista concorrenziale che dal punto di vista contabile.

La regolamentazione e formalizzazione dei rapporti tra le Società del Gruppo, infatti, è rivolta anche alla tracciabilità dei flussi monetari infragruppo, con il fine di pervenire alla corretta formazione del bilancio consolidato. A tal fine, inoltre, è necessario che la circolazione e la trasmissione delle informazioni tra le Società facenti capo a Lucefin si ispiri ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, trasparenza, congruità.

Con l'intento di pervenire ad un controllo che possa ritenersi efficace ed effettivo, sia per quanto attiene la gestione dei rapporti infragruppo che per quanto attiene la complessiva attività di Gruppo, è previsto un coordinamento continuo tra gli Organismi di Vigilanza delle singole Società.

3. RAPPORTI ESTERNI

3.1. Rapporti con i fornitori

I rapporti con i fornitori devono essere ispirati ai principi di lealtà, correttezza, professionalità ed efficienza. Nel presente ambito, i destinatari del Codice Etico devono astenersi dal ricevere o offrire donazioni o altre utilità, fatta eccezione per quelli di modico valore e alla sola condizione che non siano finalizzati ad acquisire od offrire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori e degli altri collaboratori deve essere sempre orientata a criteri di opportunità, efficienza ed economicità, con lo scopo di creare una solida base per reciproche relazioni di lunga durata.

GRUPPO LUCEFIN_Codice Etico

Il Gruppo richiede che i propri fornitori e collaboratori tengano un comportamento corretto e diligente, nonché rispettoso delle disposizioni di legge, con particolare attenzione alle normative in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro, così quelle previste a tutela dell'ambiente.

A tal fine è previsto che anche ai fornitori venga richiesta l'osservanza dei principi contenuti nel presente Codice, nonché (a titolo esemplificativo e non esaustivo) si impegnino ad osservare e a rispettare le disposizioni in materia di:

- lavoro minorile;
- diritti umani fondamentali dei dipendenti;
- sicurezza, salute e igiene dei dipendenti;
- corruzione (sia di un pubblico ufficiale che tra privati);
- tutela dell'ambiente.

3.2. Rapporti con i clienti

Le Società del Gruppo gestiscono i rapporti con i clienti nel pieno rispetto dei valori di correttezza, trasparenza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando l'osservanza della legge, con particolare riferimento alle norme previste per il contrasto delle fattispecie di riciclaggio, corruzione tra privati e usura.

3.3. Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I rapporti con la Pubblica Amministrazione gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni politiche e sindacali e qualsiasi altra Istituzione Pubblica devono ispirarsi ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza.

Le persone fisiche che all'interno delle Società del Gruppo intrattengono rapporti con i suddetti soggetti pubblici devono operare secondo trasparenza.

In ogni caso, in un'ottica di contrasto ad ogni forma di corruzione e concussione, si vieta di ricevere e/o offrire o promettere a impiegati o funzionari pubblici, ovvero ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, tanto direttamente quanto indirettamente, al fine di influenzare le loro decisioni, di ottenere un trattamento di favore, prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, compreso il compimento di atti appartenenti al loro Ufficio.

È fatto divieto alle Società del Gruppo di destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altra Istituzione Pubblica, percepiti sia a livello nazionale che sovranazionale, a finalità differenti di quelle previste e per cui sono stati concessi gli stessi.

Allo stesso modo è fatto divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documentazione falsa, di omettere informazioni dovute, ovvero di porre in essere qualsivoglia forma di artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni pubbliche, in qualsiasi forma esse vengano corrisposte.

In occasione di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, ovvero nell'ambito di qualsiasi contatto con la stessa (ad esempio: visite ispettive), le Società del Gruppo si impegnano a fornire la massima collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, astenendosi da comportamenti che possano recare intralcio alla giustizia, nell'assoluto rispetto delle leggi e in osservanza ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

3.4. Omaggi, regalie e sponsorizzazioni

Nei rapporti con consulenti, clienti, fornitori o altri soggetti esterni alle Società del Gruppo è permesso accettare omaggi o altri atti di cortesia, purché essi siano di valore contenuto e non siano tali da condizionare in qualunque modo l'attività di chi li riceve.

Questi, infatti, non devono eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque non possono essere rivolti all'accesso a qualsivoglia trattamento di favore da parte di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società del Gruppo.

In ogni caso, è vietato offrire omaggi o altre utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione, a Pubblici Ufficiali, ovvero a incaricati di pubblici servizi, né tantomeno a loro familiari, che possano influenzarli nell'espletamento della loro attività.

Le sponsorizzazioni sono limitate ad attività di tipo sociale, culturale e sportivo e sono rivolte solamente a soggetti qualificati che non siano portatori di interessi confliggenti con quelli del Gruppo.

3.5. Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti delle Società del Gruppo sono tenuti ad operare nell'interesse del Gruppo e ad essere fedeli ai suoi valori nello svolgimento di ogni attività.

Nel caso in cui gli amministratori, i dipendenti o i collaboratori esterni si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tali soggetti devono dare immediata notizia al proprio superiore o referente che dovrà valutare il comportamento da tenere e dovranno, altresì, astenersi dal compimento di qualsivoglia attività che possa recare pregiudizio alle Società del Gruppo o ai terzi, ovvero a comprometterne l'immagine.

In ogni caso, i soggetti destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:

- ai suddetti soggetti si richiede apertura e trasparenza in caso di conflitto tra gli interessi personali e gli interessi del Gruppo;
- i dipendenti non sono autorizzati a prestare la propria attività per le Società del Gruppo e, contemporaneamente, gestire un'attività in concorrenza con le stesse;
- ai dipendenti non è consentito prestare la propria attività per clienti o fornitori della Società del Gruppo nella quale siano assunti;
- è vietato offrire condizioni commerciali favorevoli a società in cui un interesse personale è direttamente o indirettamente trattenuto;
- è vietato offrire un lavoro a soggetti vicini (amici o familiari) a meno che tale soggetto non sia il candidato più qualificato per il lavoro e il responsabile o le Risorse Umane pertinenti non siano state informate per iscritto;
- è vietato accettare omaggi o regalie che abbiano un valore superiore ai limiti fissati internamente per l'area aziendale, a meno che ciò non sia stato concordato con il relativo gestore.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

4.1. Diffusione e implementazione

È interesse, nonché obbligo, per tutte le Società appartenenti al Gruppo che il presente Codice abbia la più ampia diffusione presso tutti i destinatari dello stesso, così come verso i soggetti terzi coinvolti a vario titolo nelle attività del Gruppo.

A tal fine si prevede che una copia del presente Codice venga consegnata ad ogni nuovo dipendente delle Società del Gruppo e venga, altresì, messa a disposizione di tutti i dipendenti che ne richiedano una.

Inoltre, è prevista la consegna di una copia dello stesso a tutti i fornitori, clienti, collaboratori esterni o altri stakeholders che intrattengono rapporti con le Società del Gruppo, ovvero che nel caso in cui volessero consultarne il contenuto.

Per garantire la piena comprensione del contenuto del presente Codice si incoraggiano tutti i destinatari a richiedere ogni informazione necessaria alla corretta interpretazione dello stesso, nonché riguardo all'applicazione delle norme ivi contenute.

4.2. Whistleblowing

Il Gruppo garantisce e promuove l'utilizzo di adeguati canali di segnalazione degli illeciti e delle irregolarità, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha previsto in modo obbligatorio per tutte le società e gli enti dotati di un Modello ex D. Lgs. 231/2001, la dotazione di sistemi che permettano ai propri lavoratori di segnalare eventuali condotte illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nel corso della attività sociali.

A tal fine, si richiede a ciascuno dei nostri dipendenti di segnalare qualsiasi attività resa non in conformità con i valori che animano l'attività del Gruppo, così come qualsiasi violazione del presente Codice.

Allo stesso modo si richiede agli stessi di segnalare anche i fatti riguardanti la commissione di un reato, le violazioni di impegni internazionali, atti unilaterali, leggi, regolamenti, nonché qualsiasi pregiudizio o minaccia all'interesse della collettività.

Per garantire il corretto funzionamento dei presenti canali di comunicazione, il Gruppo censura qualunque forma di discriminazione o provvedimento ritorsivo nei confronti di chi segnali in buona fede uno o più dei fatti sopra elencati. Nel medesimo interesse, si impegna, altresì, a tutelare il segnalante (obbligo di riservatezza, anonimato del soggetto).

Inoltre, al fine di tutelare anche i diritti dei soggetti indicati quali responsabili di talune condotte illecite, le Società del Gruppo si impegnano ad assumere iniziative nei confronti di chi, con dolo o colpa grave, si rendesse responsabile di effettuare segnalazioni infondate.

4.3. Sistema disciplinare

Il rispetto di quanto contenuto all'interno del presente Codice si considera parte integrante degli obblighi contrattuali di tutti i dipendenti e collaboratori delle Società del Gruppo. Invero, l'adesione alle regole di comportamento ivi contenute è da considerarsi quale condizione essenziale per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro.

GRUPPO LUCEFİN_Codice Etico

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società del Gruppo e, di conseguenza, può portare all'applicazione di sanzioni disciplinari o all'attivazione di azioni legali nei confronti del soggetto, in coerenza con le previsioni contrattuali e le disposizioni di legge.

Le sanzioni disciplinari applicate in tali occasioni devono ispirarsi al principio di proporzionalità, modulando le stesse in base alla gravità e alla natura dei fatti commessi. Inoltre, è garantito il principio del contraddittorio, assicurando il pieno coinvolgimento del soggetto interessato nella valutazione della violazione e della sanzione discendente dalla stessa.

In ogni caso, la gestione dei procedimenti disciplinari, unitamente all'irrogazione delle sanzioni, restano di competenza delle funzioni a ciò preposte e delegate. Tali procedure, inoltre, avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori"), dal CCNL e dalle disposizioni interne al Gruppo.

La violazione delle disposizioni del presente Codice da parte dei collaboratori esterni costituisce fonte di responsabilità contrattuale e, in quanto tale, potrà essere perseguita attraverso gli opportuni canali previsti dalla normativa di riferimento.

4.4. Disposizioni finali

Il presente Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo.

Le modifiche e/o le integrazioni delle disposizioni ivi contenute sono approvate anch'esse dal Consiglio di Amministrazione e vengono tempestivamente diffuse ai destinatari del Codice.

Il Consiglio di Amministrazione

